#### **COMMISSIONE EUROPEA**



Bruxelles, 20.9.2010 COM(2010) 500 definitivo

2008/0098 (COD)

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

#### relativa alla

posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

IT IT

### COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

#### relativa alla

posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

#### 1. PREMESSA

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2008)311 definitivo – A6-0068/2009-2008/0098(COD)]:

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 25 febbraio 2009

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 24 aprile 2009

Data di trasmissione della proposta modificata: 20 ottobre 2009

Data di adozione della posizione del Consiglio: [13 settembre 2010]

#### 2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La semplificazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, la direttiva sui prodotti da costruzione di seguito indicata come "CPD", è una delle iniziative nell'ambito del programma modulato di semplificazione della Commissione che rientra nell'iniziativa per una migliore regolamentazione: la *strategia di semplificazione*. La CPD ha lo scopo di garantire la libera circolazione e il libero uso dei prodotti da costruzione nel mercato interno. Poiché i prodotti da costruzione sono prodotti intermedi destinati a essere incorporati nei lavori di costruzione, il concetto di sicurezza si applica a questi prodotti nella misura in cui questi contribuiscono a garantire la sicurezza delle opere. L'obiettivo della CPD viene così raggiunto tramite la definizione di mezzi armonizzati atti a descrivere la prestazione del prodotto in modo accurato e affidabile piuttosto che mediante l'armonizzazione dei requisiti di sicurezza del prodotto, come nel caso delle direttive "nuovo approccio".

La proposta della Commissione ha l'obiettivo di sostituire la CPD con un regolamento al fine di definire meglio gli obiettivi della legislazione UE nonché renderne più agevole ed efficace l'applicazione. Come parte dell'iniziativa volta a migliorare la regolamentazione, la proposta fornisce un **chiarimento** dei concetti principali e dell'utilizzo del marchio CE, introduce procedure semplificate per ridurre i costi sostenuti dalle imprese, in particolare le PMI e

**aumenta la credibilità** dell'intero sistema attraverso l'istituzione di criteri di designazione nuovi e più rigorosi per gli organismi chiamati a valutare e a verificare che i prodotti da costruzione garantiscano prestazioni costanti nel tempo.

#### 3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

#### 3.1. Osservazioni generali

La Commissione si rallegra del completamento della prima lettura da parte del Consiglio e della conseguente adozione della posizione attuale. Per il settore edile è importante che i principali obiettivi della proposta della Commissione, ovvero semplificazione, chiarimento e aumento della credibilità, siano stati in generale approvati dal Consiglio e che al contempo siano stati rispettati i principi di migliore regolamentazione (cfr. punto 5 della dichiarazione della Commissione).

La Commissione apprezza in particolare il sostegno fornito dal Consiglio alla propria proposta sulle misure di semplificazione, una questione che rimane fondamentale per le PMI europee di questo settore. Le procedure semplificate descritte agli articoli dal 36 al 38, e in particolare all'articolo 37, applicabili per le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione, si riveleranno estremamente pertinenti per la competitività dell'industria europea. Le riforme del commercio all'ingrosso introdotte nella struttura dell'EOTA e nell'emissione di ETA contribuiranno inoltre efficacemente ad aumentare la semplificazione, la trasparenza e la fiducia nel sistema.

Anche il chiarimento dei principi e del contesto generali è stato sostenuto dal Consiglio; ciò si riflette in particolar modo nel ruolo ben definito e centrale svolto dalla dichiarazione di prestazione e dal marchio CE associato, il cui significato in questo contesto è ora privo di ambiguità. Si può affermare altrettanto per il ruolo delle norme armonizzate, il quale è stato chiaramente rafforzato rendendo tali norme l'unico strumento disponibile per valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione che esse coprono. Sia i fabbricanti sia le autorità degli Stati membri sono quindi obbligati ad utilizzare un linguaggio tecnico comune per, rispettivamente, la valutazione e la dichiarazione della prestazione dei prodotti e la fissazione di qualsiasi norma che li riguardi. In terzo luogo, sia per gli organismi notificati sia ai fini della sorveglianza del mercato, la credibilità del sistema è stata fortemente potenziata dai riferimenti ai contenuti del pacchetto sul mercato interno dei beni.

#### 3.2. Commenti sugli emendamenti approvati dal Parlamento europeo

Il Consiglio ha concordato solo in parte con il parere della Commissione sugli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in prima lettura, ed è stato così anche per gli emendamenti che sono stati solo parzialmente integrati nella posizione del Consiglio.

In linea di principio, il Consiglio ha approvato le linee generali degli emendamenti del Parlamento europeo sulla dichiarazione di prestazione, che di conseguenza è diventata obbligatoria qualora il prodotto da costruzione sia coperto da una norma armonizzata o sia stata rilasciata un'ETA. In quest'ambito il nuovo articolo 3, paragrafo 3, della posizione del Consiglio sviluppa ulteriormente gli emendamenti corrispondenti del Parlamento europeo, delegando il potere decisionale della Commissione sulla determinazione delle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione coperti da norme armonizzate, per i quali i fabbricanti effettuano sempre la dichiarazione di prestazione.

Il Consiglio ha respinto la proposta del Parlamento di includere le sostanze pericolose nel contenuto obbligatorio della dichiarazione di prestazione, occupandosi di questa questione solo nel nuovo considerando 24. Tale posizione è in linea con il parere della Commissione espresso anche nella proposta modificata.

Il Consiglio ha respinto anche la proposta del Parlamento, sostenuta e riformulata dalla Commissione, di includere nell'articolo 10, paragrafo 4, un clausola atta a garantire l'indipendenza dei Punti di contatto prodotti per la costruzione dagli organismi coinvolti nella procedura per ottenere il marchio CE. L'argomentazione secondo cui il regolamento 764/2008/CE non contiene disposizioni di questo tipo non può essere ritenuta sostenibile, dato che tale regolamento si occupa unicamente di prodotti esterni all'area armonizzata e quindi non recanti il marchio CE.

### 3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione

Il Consiglio ha introdotto una nuova serie di formulazioni per gli articoli dal 3 al 6, in particolare inserendo all'articolo 3, paragrafo 3, una disposizione che delega il potere decisionale della Commissione sulla determinazione delle caratteristiche essenziali sempre oggetto di dichiarazione, fornendo una serie di deroghe al principio generale della dichiarazione di prestazione obbligatoria all'articolo 5 e, all'articolo 6, approfondendo il tema dei contenuti minimi di tale dichiarazione, garantendo in particolare che almeno una caratteristica essenziale sia sempre dichiarata in base al livello o alla classe.

La Commissione si rammarica del fatto che gli articoli dal 3 al 6, nella versione adottata dal Consiglio, potrebbero imporre alle imprese oneri ingiustificati sia di tipo amministrativo sia riguardanti le prove, non osservando quindi i principi di migliore regolamentazione.

La Commissione osserva inoltre che nonostante gli sforzi per ottimizzare la posizione definitiva del Consiglio vi sono ancora determinate incoerenze, alcune delle quali potrebbero condurre anche a ripercussioni politiche. Al fine di evitare difficoltà nell'applicazione del regolamento in futuro, tutte le disposizioni indicate devono essere necessariamente adeguate nelle fasi finali dell'iter legislativo. Un esempio lampante di ciò è fornito dalle procedure semplificate, in cui né il considerando 34, né la definizione di STD all'articolo 2, paragrafo 15, corrispondono ai contenuti degli articoli da 36 a 38.

Il Consiglio ha inoltre approfondito la questione dei requisiti per le informazioni che accompagnano il marchio CE aggiungendo diversi punti all'articolo 9, paragrafo 2. Questo emendamento va in senso opposto rispetto al corrispondente adottato dal Parlamento europeo. È inoltre opportuno controllare come tali requisiti si conciliano con la possibilità (attualmente delegata alla Commissione) prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, di fornire i contenuti della dichiarazione di prestazione in formato digitale, che in base al nuovo articolo 9, paragrafo 2, d'ora in poi dovrebbero essere in ogni caso forniti insieme al prodotto.

Mediante la sua posizione, il Consiglio ha inoltre ultimato l'adeguamento al pacchetto sul mercato interno dei beni per quanto riguarda gli organismi notificati (capitolo VII) introducendo gli emendamenti necessari a sostituire le disposizioni iniziali sulla comitatologia con la nuova serie di norme (nuovi articoli dal 60 al 64, che in questo contesto attuano gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La posizione del Consiglio contiene inoltre una nuova struttura per le disposizioni riguardanti lo sviluppo e l'adozione dei Documenti europei di valutazione (EAD) (articoli dal 19 al 24 e allegato II) e il

funzionamento dell'organizzazione dei TAB, unitamente a nuove disposizioni sul finanziamento di tale organizzazione da parte dell'Unione europea (articoli dal 31 al 35).

La Commissione è favorevole ai principi espressi da tali modifiche.

#### 4. CONCLUSIONI

Sebbene ritenga che la posizione del Consiglio non soddisfi taluni obiettivi essenziali della propria proposta iniziale/modificata, la Commissione è del parere che l'unico modo di consentire l'avanzamento della procedura è astenersi dall'ostacolarla.

Il Consiglio ha deliberato a maggioranza qualificata.

In conclusione la Commissione, in uno spirito di compromesso, sostiene la posizione adottata dal Consiglio fatte salve le dichiarazioni riportate al punto seguente.

#### 5. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha effettuato due dichiarazioni (in allegato) che riguardano il rispetto dei principi di migliore regolamentazione e di sorveglianza del mercato.

#### **ALLEGATO**

# Dichiarazione della Commissione al Consiglio relativamente alla migliore regolamentazione

La Commissione, in uno spirito di compromesso, sostiene l'accordo politico del Consiglio sulla proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

La Commissione tuttavia ribadisce che tale proposta rientra nella propria strategia di semplificazione<sup>1</sup>, e di conseguenza si rammarica che il testo approvato in via definitiva dal Consiglio, in particolare gli articoli dal 3 al 7, potrebbe imporre alle imprese oneri ingiustificati sia di tipo amministrativo sia riguardanti le prove, come stimato all'interno della valutazione di impatto contenuta nella proposta iniziale<sup>2</sup>. Non sarebbe di conseguenza in linea con i principi di migliore regolamentazione e con l'obiettivo più ampio di ridurre l'onere amministrativo derivante dalla legislazione UE sostenuto dal Consiglio europeo di primavera del marzo 2007.

La Commissione intende vigilare in particolare su questo aspetto del regolamento e inserirà le proprie conclusioni nella relazione che presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio cinque anni dopo l'entrata in vigore di detto regolamento.

# Dichiarazione della Commissione al Consiglio relativamente alla sorveglianza del mercato

Alla luce del considerando 37 e in linea con lo spirito dell'articolo 6, paragrafo 3 e dell'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione ritiene che, qualora la dichiarazione di prestazione non contenga la prestazione relativa alle caratteristiche essenziali per cui sono previsti requisiti per il prodotto interessato e il suo uso o usi previsti dichiarati, oppure qualora le prestazioni dichiarate non corrispondano a tali requisiti in uno Stato membro o in parti del suo territorio, le autorità dello stesso Stato membro potranno, se del caso, adottare misure adeguate per un prodotto immesso o reso disponibile sul loro mercato.

Le misure devono essere proporzionate ai rischi connessi e non devono condurre alla frammentazione del mercato interno.

\_

Commissione europea (2005): COM(2005) 535 definitivo: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Attuazione del programma comunitario di Lisbona: una strategia per la semplificazione del contesto normativo, Bruxelles.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> COM (2008) 311, SEC (2008) 1900 e SEC (2009) 1901 del 23 maggio 2008.